N. R.G. 5681/2016

TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

IN PERSONA DEL GIUDICE MONOCRATICO MAURO TRINGALI,
A SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA ASSUNTA ALL'ULTIMA UDIENZA
PRONUNCIA LA SEGUENTE:

ORDINANZA

NELLA CAUSA EX ART. 702 BIS C.P.C
IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
TRA LE SEGUENTI:

PARTI

1) [redacted]
Rappresentato e difeso dall'avvocato TURCO GERARDINA

RICORRENTE

AVVERSO

2) MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI SALERNO
C.F.: 80025150659

RESISTENTE

CON INTERVENTO DEL

3) PUBBLICO MINISTERO

LETTO L'ARTICOLO 702 TER BIS C.P.C.
ESPONE LE SEGUENTI

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Senegal, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno in data 10.3.2016, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.
Il difensore del richiedente protezione ha chiesto la declaratoria in capo al ricorrente dello status di rifugiato ovvero, in subordine, della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007; in via ulteriormente subordinata ha chiesto la declaratoria in ordine alla sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il Pubblico ministero non ha formulato le sua conclusioni. Il Ministero dell'Interno, ritualmente evocato, non si è costituito rimanendo contumace.
In via preliminare appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D.Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).
Innanzi tutto, l'art. 2 del D. Leg., 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...". L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione: : a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

Inoltre l'art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.
Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Va anche evidenziato che il rischio della minaccia alla vita o alla persona descritta nell'ipotesi della violenza indiscriminata descritta dall'art. 15 lett. c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente a quella prevista dall'art. 14 lett. c del Lgs. 251/2007) deve essere conseguenza dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Anzi, la CGUE ha addirittura precisato che l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minacce a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale perché l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile, entrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr. Corte Giust. N. 465/2009).
Infine deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda", e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Venendo al caso concreto, il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha riferito di essere nato in un villaggio denominato Komoghone, nella regione della Casamance. Egli svolgeva il mestiere di elettricista. Un giorno alcuni suoi amici, che si erano uniti ai "ribelli" nel 2011, lo contattarono per compiere un lavoro di montaggio di alcuni pannelli solari. Non lo avvisarono che tale lavoro avrebbe dovuto essere svolto in un campo dei "ribelli". Con un piccolo bus lo condussero insieme ad altre persone in un villaggio che egli non conosceva. Si trattenne in questo villaggio per molti giorni, poiché, dopo aver montato i pannelli solari, i ribelli gli dissero che per essere pagato doveva attendere i capi del campo. Ad un certo punto (il 17 aprile 2015) l'esercito senegalese giunse alle porte di questo villaggio controllato dai ribelli e si verificò un vero e proprio combattimento durato alcuni giorni. In quell'occasione egli disse ai capi locali che voleva andar via, ma costoro gli riferirono che ormai egli era uno di loro e che non poteva più andar via. Quindi si trattenne ancora due settimane, fingendo di voler restare ma, quando accompagnò alcuni ribelli in Gambia a fare benzina, ne approfittò per fuggire. Era il 31.5.2015. la sera stessa tornò al suo villaggio in Senegal ed il giorno dopo fuggì lasciando il Paese per timore di essere rintracciato dai ribelli.

La commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, dubitando della credibilità del suo narrato, in particolare perché avrebbe affermato di essere considerato un traditore dai ribelli pur non essendo partecipe del movimento.

In sede giudiziale ha spiegato meglio tale sua affermazione, precisando che, poiché era rimasto molto tempo presso il villaggio controllato dai ribelli e poiché aveva

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

conosciuto loro ed i loro segreti, se tornasse in Senegal sarebbe considerato da costoro come una persona pericolosa per il movimento, alla stregua di un adepto che abbia tradito. Ha precisato, inoltre, che durante la battaglia con l'esercito egli è stato fotografato insieme ai ribelli, sicchè teme che, in caso di ritorno in patria, potrebbe anche essere accusato dalle autorità.

Ebbene ritiene questo giudice che, in primo luogo, il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L'interessato infatti, oltre ad avere tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale, ha riferito una versione dei fatti sostanzialmente credibile, indicando precisamente date e luoghi del suo racconto. Ha spiegato per quale ragione non ha potuto produrre alcuna prova del suo racconto, essendo fuggito con estrema fretta per paura di essere trovato dai ribelli.

Le sue dichiarazioni, peraltro, risultano coerenti con le notizie, emergenti dalle fonti di conoscenza di cui si dirà appresso, relative alla situazione di instabilità politica esistente in Casamance.

Risultano, in definitiva, rispettati gli elementi che determinano la presunzione di credibilità di cui all'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine (cfr. art. 8, co. 3, d.lgs. n. 25/2008 che prevede l'obbligatorietà dell'uso di informazioni aggiornate sulla situazione dei Paesi di origine: "ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente").

Ebbene, sulla scorta delle informazioni disponibili tramite le fonti di conoscenza indicate dall'art. 8 del d.lgs. n. 25\2008 (EASO, UNHCR), dei rapporti della Commissione nazionale per il diritto di asilo Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI circa la situazione del conflitto tra forze armate e indipendentiste e milizie governative nella Casamance forniti in casi analoghi (ed oggetto del patrimonio conoscitivo di questo Tribunale, atteso che tali documenti risultano formati sulla base delle medesime fonti di conoscenza già citate) nonchè attraverso la consultazione dei siti internet di organizzazioni umanitarie di riconosciuta attendibilità (Refworld, ecoi.net humanrightswatch.org; rapportoannuale.amnesty.it) emerge come il quadro di sicurezza complessivo del paese di origine del richiedente risulta particolarmente precario.

La regione senegalese della Casamance, situata tra Gambia e Guinea Bissau, da oltre trent'anni è teatro di un conflitto tra indipendentisti del movimento MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance) e forze governative. Il conflitto, iniziato nel 1982, contrappone da una parte i ribelli Diola, la popolazione della regione della Casamance, sostenuti da un malcontento di origine coloniale e

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

Accoglimento totale del 10/04/2017
RG n. 5681/2016

da oggettive differenze sociali e culturali rispetto ai gruppi etnici del Nord che compongono lo Stato senegalese che è prettamente musulmano, dall'altra lo Stato. L'MFDC, fondato nel 1982, è composto principalmente da persone di etnia Diola. Il suo braccio armato, nato nel 1985 e responsabile della maggior parte delle aggressioni ai danni delle forze governative senegalesi, è l'Atika (in lingua Diola significa 'guerriero'). Nel tempo le azioni condotte dai guerriglieri dell'MFDC si sono caratterizzate anche per comportamenti ispirati al banditismo finalizzati all'auto-sostentamento del movimento. Gli episodi di violenza, talora sotto forma di assalti a villaggi, abitazioni o a vetture, restano tuttora frequenti e creano insicurezza, in particolare sulle vie di collegamento. La regione è stata teatro negli anni di sanguinosi scontri tra forze governative e ribelli che hanno coinvolto la popolazione civile e non ancora sopiti. Infatti nonostante sia stata proclamata una fragile tregua il conflitto è proseguito, anche se con intensità minore.
Il Country Report on Human Rights Practices 2015 - Senegal, 13 April 2016 del Dipartimento di Stato americano riporta che "Uomini armati appartenenti alle varie fazioni del Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (MFDC) hanno però continuato a derubare ed attaccare le popolazioni locali. Vi sono state occasionali e non pianificate schermaglie tra le forze di sicurezza ed il MFDC, ma nessuna delle due parti ha effettuato azioni offensive. Nel corso di tali scontri un numero indeterminato di ribelli del MFDC sono stati feriti o uccisi"[1]. La presenza di un conflitto ancora in corso è confermata anche da Amnesty International che nel suo rapporto annuale 2015-2016 riferisce che "il conflitto nella Casamance è proseguito anche se con minore intensità"[2].
Fonti di stampa hanno riferito della presenza di vittime da entrambe le parti. A luglio, un gruppo armato non identificato ha rapito 12 uomini proprio nella regione di Sédhiou e li ha rilasciati quattro giorni dopo in cambio di un riscatto. La popolazione civile ha continuato a subire le conseguenze del protrarsi del conflitto. Almeno un uomo è stato ucciso da una mina terrestre vicino al parco nazionale Basse Casamance.
In un articolo riguardante la Casamance del 22 giugno 2015 de "*Il Caffè geopolitico*" testualmente riporta "In questo momento è difficile capire la situazione reale, perché i movimenti guerriglieri si sono frammentati e alcuni gruppi si stanno dedicando al banditismo, perdendo di vista l'obiettivo dell'indipendenza. Nonostante i negoziati intrapresi nella regione siano ancora attivi, ci sono diversi piccoli gruppi armati dediti alle rapine e al narcotraffico. Gli ideali politici sono svaniti nei decenni e quello che rimane è solo la continua sopravvivenza e la ricerca di un sostentamento con gli unici mezzi conosciuti: le armi e il malaffare".

---

[1] US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2015 - Senegal, 13 April 2016 (available at ecoi.net) http://www.ecoi.net/local_link/322516/448291_en.html

[2] Amnesty international: Rapporto 2015 – 2016, Senegal http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Senegal.pdf

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

Accoglimento totale del 10/04/2017
RG n. 5681/2016

L'ultimo report sulla sicurezza del sito della Farnesina Viaggiaresicuri riporta che "Nella regione meridionale della Casamance la circolazione è da considerarsi pericolosa fuori dai principali centri abitati in ragione del perdurante conflitto di matrice indipendentista, caratterizzato da saltuari scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli". L'utilizzo delle strade secondarie è inoltre sconsigliato per la presenza di mine (in particolare nella zona di frontiera tra Senegal e Guinea Bissau) e per gli atti di banditismo, sempre possibili anche sulle rotabili principali. I maggiori focolai di tensione si concentrano verso il confine con la Guinea Bissau, a sud di Ziguinchor, nell'area di Bignona (verso la Gambia) ed in generale lungo le rotabili della regione, ove vi è il rischio di imboscate e di taglieggiamenti da parte di guerriglieri. Si sconsigliano, pertanto, viaggi nella regione della Casamance se non effettivamente necessari".

Nel suo Rapporto 2016 sul Senegal, la Bertelsmann Stiftung[3] (Fondazione Bertelsmann) afferma che il Presidente Sall deve raggiungere un accordo con le diverse fazioni dei movimenti ribelli in Casamance. La fine del conflitto nella provincia meridionale del Senegal è stata una delle priorità della sua campagna del 2012. Nel 2017 dovrà dare prova del suo successo.

Sono stati registrati gravi abusi dei diritti dell'uomo durante i periodi del conflitto in Casamance. Nonostante nuove caute iniziative di mediazione, il governo non ha ancora intrapreso azioni decisive o molto convincenti per rivalutare il passato e chiarire i crimini commessi dai ribelli e dall'esercito senegalese. È necessario uno sforzo di riconciliazione come parte di un futuro accordo di pace.

Ebbene, emerge dai report su citati, quindi, una situazione di conflitto nella regione ancora attiva e che sotto alcuni aspetti coinvolge ancora di più la popolazione civile atteso che parte delle forze del movimento di liberazione si sono frammentate e oggi sono dedite al banditismo e al saccheggio.

In base alle considerazioni sopra esposte, invece, esistono tutt'ora, fondati elementi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente viva situazioni d'ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all'incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, delle azioni predatorie perpetrate dai gruppi armati e di un clima generale di violenza, in un conteso di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

Ebbene, come già accennato, l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria può dirsi già provata qualora, come nella specie, il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di

---

[3] Bertelsmann Foundation: BTI 2016; Senegal Country Report, 2016 https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Senegal.pdf (4 marzo 2016)

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

Accoglimento totale del 10/04/2017
RG n. 5681/2016

ritenere che un civile, entrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
Ma va ancora osservato che, in linea di principio, la minaccia, da parte di un gruppo armato di arruolare con la forza nelle sue fila i giovani residenti in quel territorio, costituisce, per questi ultimi, minaccia di persecuzione per motivi di "opinione politica" ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, lett. e), che riferisce tali motivi alla "professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori (...) e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti" (Cassazione civile sez. VI, 09/04/2014 n. 8399). Va considerato il carattere all'evidenza politico dell'azione dei gruppi insurrezionisti e del metodo - la lotta armata - scelto per realizzarla e che non è necessaria la traduzione in atti concreti, da parte del soggetto minacciato, della sua opinione contraria a quella del gruppo minacciante. Inoltre la minaccia non deve necessariamente provenire dallo Stato, ben potendo provenire anche da "partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio" o comunque da altri "soggetti non statuali, se i responsabili (...) non possono o non vogliono fornire protezione" (art. 5, D.Lgs. cit.).
Ebbene, sulla scorta delle informazioni innanzi riportate appare chiaro come nella regione del Casamance gli apparati statali non siano tutt'ora in grado di fornire protezione contro la minaccia di persecuzione cui è stato già sottoposto il richiedente. Egli è stato arruolato con l'inganno e quando ha manifestato l'intenzione di abbandonare il gruppo ciò non gli è stato consentito. La sua vicenda rende evidente la sussistenza del fondato timore del reiterarsi della minaccia, il che consente di riconoscere in suo favore lo status di rifugiato.
Il ricorso va pertanto accolto.
La domanda di liquidazione delle spese avanzata dal difensore del richiedente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale C.O.A. in data 6.6.2016, essendovi tutti gli elementi, può essere qui accolta disponendo il dimezzamento previsto per legge, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione da € 26.001 a € 52.000 perché causa di status inerente valori indeterminabili e compiendo il seguente conteggio: Fase di studio della controversia € 810,00; Fase introduttiva del giudizio € 574,00; Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.204,00 per un primo totale di € 2.588,00, da ridurre di € -776,40 pari al 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) per giungere ad un secondo totale € 1.811,60 da ridurre del 50% per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) ad € -905,80 oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, Iva e Cassa se dovuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso, riconosce al richiedente lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del d.lgs. 251/07.
Dichiara interamente compensate le spese processuali.

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0

Letti gli artt. 116, 11, 82, 84, e 130 Dlgs n. 115/2002, liquida in favore dell'avv. Gerardina Turco, per l'attività professionale svolta, l'importo complessivo di € 905,80 per onorari oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, IVA e CpA come per legge, ponendo il pagamento a carico dell'Erario.
Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede nonchè per la trasmissione del presente provvedimento, dal valere quale decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del DPR n. 115/2002, all'Ufficio Finanziario competente ex artt. 126 e 127.

Decisa in Salerno il10/04/2017

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Il Giudice
Mauro Tringali

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0